

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO COMPAGNIA

BARRACELLARE



- Approvato con DELIBERA CC 13 DEL 29/03/2004;
- Pubblicato al n° dell'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31/03/2004 al 15/04/2004
- Entrato in vigore il 4/15/2004

CAPO 1°

SCOPO, FUNZIONI, FORMAZIONE, DURATA E RESPONSABILITÀ DELLA COMPAGNIA

ARTICOLO 1

Nel Comune di San Gavino Monreale è costituita la Compagnia Barracellare.

La Compagnia Barracellare ha lo scopo di tutelare le proprietà, site nel territorio comunale di San Gavino Monreale, affidate alla sua custodia dai proprietari assicurati, previo il versamento di un corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2

Alla Compagnia Barracellare, oltre le funzioni inerenti la salvaguardia dei beni e proprietà di cui al precedente articolo 1, sono attribuite le seguenti altre funzioni:

1) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:

- a) protezione civile;
- b) prevenzione e repressione dell'abigeato;
- c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D.P.R. 10.09.1982, n° 915, in materia di controllo degli scarichi dei rifiuti civili e industriali;
- d) manifestazioni o ricorrenze di particolare rilevanza

2) collaborare con gli organi statali, regionali e comunali, istituzionalmente preposti, alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:

- a) salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
- b) caccia e pesca;
- c) prevenzione e repressione degli incendi;
- d) tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
- e) aree ed edifici comunali di particolare rilevanza segnalati dal Comune.

La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio comunale.

Possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare operazioni esterne rispetto al territorio di appartenenza, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, o in presenza di accordi specifici con Enti sovracomunali o con comuni limitrofi.

ARTICOLO 3

La Compagnia Barracellare di San Gavino Monreale è costituita, organizzata e disciplinata in conformità alle disposizioni di cui al regolamento approvato con R.D. 14.07.1938, n° 403, della Legge Regionale 15.07.1988, n° 25 e sottoposta alle norme del presente regolamento.

Essa si compone:

- a) di un Capitano
- b) di un Tenente;
- c) di tre Sergenti;
- e) di un numero di barracelli tali che la Compagnia, compreso il Capitano, il Tenente i Sergenti consti di non meno di 10 unità.

ARTICOLO 4

La Compagnia Barracellare è costituita nel lasso di tempo intercorrente fra il 1° ottobre e il 31 dicembre, dura in carica tre anni e può essere riconfermata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, se, almeno sei

mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta, o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova compagnia.

ARTICOLO 5

In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare sarà seguita la procedura sotto riportata:

- a) con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, si provvederà alla designazione del nominativo del Capitano, tra quanti abbiano presentato la relativa domanda, corredata della documentazione intesa a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per ottenere la nomina;
- b) adottata la deliberazione di cui sopra l'Amministrazione richiederà alla Prefettura di Cagliari la comunicazione formale circa il possesso, da parte del Capitano designato, dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza. In mancanza del predetto requisito da parte del Capitano designato, il Consiglio delibererà, con la procedura di cui alla precedente lettera a), la designazione di un altro nominativo, sempre tra quanti abbiano presentato domanda;
- c) appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il Sindaco provvede alla nomina del Capitano il quale, successivamente, dovrà prestare giuramento di fronte al Pretore di Sanluri, con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 11 del R.D. 14.07.1898, n° 403;
- d) nei trenta giorni successivi alla nomina, il Capitano, d'intesa con la Giunta Municipale, predisponde l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e lo sottoporrà all'approvazione del Consiglio che, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 8, ne delibera la costituzione;
- e) i componenti della Compagnia presteranno quindi il prescritto giuramento di fronte al Sindaco, con le forme e modalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della Legge Regionale 15.07.1988, n° 25, previa acquisizione, per ciascun componente, della comunicazione circa la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- f) dell'avvenuta costituzione della Compagnia il Sindaco dovrà darne comunicazione alla cittadinanza con adeguate forme di pubblicità e mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune;
- g) i Tenenti e i Sergenti, nel numero previsto dall'articolo 3 del presente regolamento, saranno eletti a maggioranza e con scrutinio segreto, da tutti i componenti della Compagnia, per l'occasione convocata e presieduta dal Sindaco, con l'assistenza del Segretario che redigerà il verbale;
- h) nel caso in cui la Compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, secondo le modalità di cui al precedente articolo 4, il Consiglio comunale provvederà a designare il nuovo Capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei Barracelli a scrutinio segreto.

ARTICOLO 6

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte del Prefetto della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 19.06.1979, n° 348. In difetto di tale attribuzione, la nomina a Barracello è priva di effetto. Nel Decreto Prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato il tipo di arma che in componenti della Compagnia saranno autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati. Entro dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente dovrà prestare il giuramento di cui alla lettera e) del precedente articolo 5, davanti al Sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvederà all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia dell'esercizio delle sue funzioni. Con provvedimento di immissione in servizio e la contestuale comunicazione alla cittadinanza di cui alla lettera f) del precedente articolo 5, avrà inizio il periodo triennale di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse. Ogni componente la Compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e le modalità previste da apposito Decreto dell'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale, n° 1534 del 17.10.1099.

Con il medesimo Decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio Barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso. I componenti della Compagnia deceduti, dimissionari o esclusi ai sensi dell'articolo 23 della Legge Regionale n° 25/88, potranno essere sostituiti nei modi e con le procedure indicate dalla citata Legge Regionale 25/88 e durano in carica sino al completamente del triennio.

ARTICOLO 7

La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni e ai loro accessori espressamente assicurati, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso e altra recinzione che ne impedisca l'uscita. La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori, negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni quando la sentenza è passata in giudicato, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia pari al 70 delle entrate di cui ai punti 1), 2) e 5) del successivo articolo 14. Il rimanente 30 unitamente alle entrate di cui ai punti 3) e 4), sempre del primo comma del successivo articolo 14, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

CAPO II°

I COMPONENTI DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

ARTICOLO 8

Per essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle Forze Armate e dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
- e) avere assolto alla scuola dell'obbligo;
- f) essere psichicamente e fisicamente idoneo ad assolvere alle funzioni di barracello;
- g) potersi validamente obbligare;
- h) di essere residente nel Comune di San Gavino Monreale.

ARTICOLO 9

Il Capitano rappresenta e dirige la Compagnia Barracellare ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

Oltre a quelli previsti dal precedente articolo 8 per essere Capitano della Compagnia Barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

- a) avere compiuto il 25° anno di età;
- b) avere fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno 5 anni;

- e) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente costituente l'agro di San Gavino Monreale;
- d) si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per che abbia prestato servizio per una medesimo periodo in qualità di ufficiale o sottufficiale nei corpi della Polizia di Stato, delle Guardie di Finanza e nell'Arma dei Carabinieri.

Il Capitano, dopo l'insediamento della Compagnia, disporrà le ronde per destinarle al controllo del territorio e ne darà tempestiva comunicazione al Sindaco. La carica di Capitano della Compagnia Barracellare non può essere ricoperta per più di due mandati triennali consecutivi.

ARTICOLO 10

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la Compagnia Barracellare si avvarrà di un segretario nominato dalla Giunta Municipale su conforme deliberazione della Compagnia scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti della Compagnia Barracellare fosse in possesso del predetto titolo di studio il segretario può essere designato fra persone esterne.

Al segretario, che assiste alle riunioni della Compagnia redigendone i relativi verbali, che entro dieci giorni dovranno essere trasmessi al Sindaco, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Ad esso è inoltre affidata la gestione del fondo cassa di 250 Euro (duecentocinquantaeuro) per le spese minute per acquisto di stampati, cancelleria, postali ecc. reintegrabile previa presentazione di rendiconto, almeno ogni trimestre.

La misura del compenso spettante al segretario sarà determinata nel provvedimento di nomina e sarà corrisposta mensilmente in rate posticipate.

La Compagnia dovrà garantire un ufficio aperto al pubblico per almeno sei ore settimanali articolate in tre giorni lavorativi.

Copia del programma di attività che la Compagnia Barracellare dovrà svolgere nel mese successivo a quello di esercizio sarà trasmesso, a cura del Capitano della Compagnia, entro il 25 di ogni mese al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri.

ARTICOLO 11

I componenti la Compagnia Barracellare, dopo aver prestato il prescritto giuramento, non possono per nessun motivo, salvo casi di malattia comprovati da certificato medico, esimersi dagli impegni assunti, fatta eccezione la chiamata alle armi o trasferimento in altri comuni. L'eventuale insorgenza delle predette cause di forza maggiore dovranno essere comunicate, a cura dell'interessato, al Sindaco con lettera munita del visto del Capitano della Compagnia. Alla comunicazione dovrà essere allegato il tesserino di Barracello ed il decreto della Prefettura.

ARTICOLO 12

I Barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato. In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio. Il Barracello che abbia ottenuto, o tentato di ottenere la dispensa dal servizio con espedienti di qualsiasi genere e qualunque ne sia la ragione, è punito con la sanzione pecuniaria di Euro 10 (diecieuro) con l'obbligo di riprendere immediatamente il servizio nel caso di dispensa già ottenuta, se recidivo la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata, con riserva del provvedimento di espulsione, con conseguente perdita del diritto di partecipazione agli utili della Compagnia.

La sanzione pecuniaria di Euro 10,00 (diecieuro) può essere altresì inflitta dal Capitano per negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

Il provvedimento di espulsione sarà comminato dalla Giunta Municipale previa relazione motivata del Capitano, sentito l'interessato, qualora questi ne faccia richiesta.

Durante l'esercizio barracellare nessun componente della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo, riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti autorità amministrative. Se il motivo delle dimissioni non sarà ritenuto valido il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia. I Barracelli dovranno tenere, in servizio, il contegno dignitoso e corretto che si addice alle persone addette ai servizi pubblici.

CAPO III°

CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE

ARTICOL0 13

La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia.

La gestione finanziaria e amministrativa della Compagnia è documentata con la tenuta a cura del segretario, dei seguenti registri e documenti contabili e amministrativi:

- a) registro dei verbali;
- b) giornale mastro;
- e) registro protocollo;
- d) registro reversali (madre e figlia)
- e) registro mandati di pagamento (madre e figlia)
- f) registro tenture
- g) registro del personale (ronde)

I predetti registri, prima di essere messi in uso dovranno essere numerati in ciascun foglio e vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne distenderà verbale in calce all'ultimo foglio.

E' fatto obbligo alla Compagnia Barracellare di presentare annualmente il proprio bilancio, che deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune.

ARTICOL0 14

Le entrate della Compagnia saranno costituite:

- a) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- b) dai diritti di assicurazione di cui al successivo articolo 17;
- e) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del R.D. 14.07.1898, n° 403;
- d) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati; ...
- e) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni;

Le funzioni di tesoreria della Compagnia Barracellare saranno svolte dall'Istituto di Credito cui compete la gestione della tesoreria del Comune.

Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e mandati a firma congiunta del Capitano e del segretario della Compagnia.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.

Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura del Servizio di Polizia Municipale e previo esame del Servizio Finanziario, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare disponendo in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedendo all'esame dei registri contabili. A tal fine potrà avvalersi della collaborazione dei Revisori dei Conti.

ARTICOL0 15

Per la ripartizione degli utili, le cui modalità saranno stabilite per il triennio dall'assemblea dei barracelli, dovranno seguirsi i seguenti criteri di massima:

- a) il premio da corrispondere al Capitano, in aggiunta al compenso spettante per ogni tipo di servizio prestato, compreso quello d'ufficio, viene determinato della misura del 15% degli utili di esercizio;
- b) il premio da corrispondere al Tenente, in aggiunta al compenso spettante per ogni tipo di servizio prestato, compreso quello d'ufficio, viene determinato nella misura del 7% degli utili di esercizio;
- c) il premio da corrispondere ai tre Sergenti, in aggiunta al compenso spettante per ogni tipo di servizio prestato, compreso quello d'ufficio, viene determinato nella misura del 4% degli utili di esercizio.

La quota residua di utili di esercizio sarà quindi ripartita tra tutti i componenti tenuto conto del numero di servizi effettuati.

Per gli utili di esercizio si intendono tutte le entrate realizzate nel corso dell'esercizio decurtate da:

- emolumenti al segretario
- il risarcimento agli assicurati
- il rimborso ai barracelli per l'uso del loro automezzo per lo svolgimento dei servizi di ronda (da corrispondere nella misura di 1/5 del prezzo vigente della benzina super per ogni chilometro percorso)
- tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare

ARTICOLO 16

Nel termine di 30 giorni dalla data di affissione del manifesto, con il quale il Sindaco avverte la cittadinanza della immissione in servizio della Compagnia Barracellare, è obbligatoria la denuncia per l'assicurazione delle proprietà comunali, del granatico, delle opere pie, delle case fuori dell'abitato, delle vigne, dei chiusi, dei seminati, delle colture di qualsiasi specie e tipo, dei terreni anche per uso pascolo e del bestiame, alle condizioni e tariffe che saranno approvate ai sensi dell'articolo 20 della L.R. n° 25 del 15/07/1998, tariffe che dovranno essere aggiornate ogni tre anni con delibera del Consiglio Comunale.

Ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 2.8.1967, n° 799 non è obbligatoria la denuncia dei fondi chiusi tabellati e dei fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

I beni pubblici potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare con modalità e procedure che saranno stabilite con apposita convenzione.

ARTICOLO 17

Per tutti gli oggetti per i quali la Compagnia è chiamata a rispondere è dovuta alla medesima una tassa di assicurazione nella seguente misura:

1. per ogni ara di terreno a oliveto, purché riferito a colture razionalmente impiantate.....Euro 2,00
2. per ogni ara di terreno a vigna fruttifera.....Euro 1,00
3. per ogni ara di terreno a vigna non fruttifera.....Euro 2,00
4. per ogni ara di terreno a frutteto fruttifero.....Euro 2,00
5. per ogni ara di terreno a frutteto non fruttifero.....Euro 0,25
6. per ogni ara di terreno a carciofi.....Euro 0,25
7. per ogni ara di terreno a zafferano o altre colture altamente specializzate.....Euro 0,50
8. per ogni ettaro di foraggio fresco.....Euro 4,00
9. per ogni ettaro di foraggiere a sementi (erba medica).....Euro 5,00
10. per ogni ettaro di terreno a pascolo verde.....Euro 2,50

- | | |
|--|------------|
| 11. per ogni ettaro di colture arboree da legno (eucaliptus)..... | Euro 8,00 |
| 12. per ogni ettaro a cereali e leguminose (con grano di ogni specie, orzo e avena) | Euro 3,00 |
| 13. per ogni ettaro di terreno a barbabietole da zucchero..... | Euro 5,00 |
| 14. per ogni ettaro di terreno a mais di qualsiasi tipo e sorgo..... | Euro 5,00 |
| 15. per ogni ettaro di leguminose e soia..... | Euro 5,00 |
| 16. per ogni ettaro di terreno a colza, girasoli ecc. | Euro 5,00 |
| 17. per ogni albero di frutta sparso..... | Euro 1,00 |
| 18. per ogni albero infruttifero di qualsiasi specie..... | Euro 1,00 |
| 19. per ogni albero di olivo sparso..... | Euro 1,00 |
| 20. per ogni cento metri o frazione di frangivento purché utilizzata a scopo di recinzione | Euro 4,00 |
| 21. per ogni metro o frazione di siepi di fico d'india purché utilizzata come recinzione..... | Euro 4,00 |
| 22. per ogni ettaro di terreno a ortaggi, (pomodori, angurie, melanzane, ecc.) e verdure in genere.. | Euro 16,00 |
| 23. per ogni ettaro di terreno a fiori, fragole, asparagi e campi sperimentali..... | Euro 16,00 |
| 24. per ogni ettaro di terreno a "fermo biologico"..... | Euro 16,00 |
| 25. orti recintati e non superiori a 50 are - tassa fissa..... | Euro 11,00 |
| 26. orti recintati superiori a 50 are - tassa fissa..... | Euro 6,00 |

Le predette tasse di assicurazione si intendono riferite alla durata del ciclo biologico delle colture.

Per tutte le voci di intervento non comprese in elenco è da stipularsi apposita convenzione.

ARTICOLO 18

In relazione all'art. 35 del Regolamento 14.7.1898, n. 403, i proprietari, mezzadri, affittuari coloni e chiunque abbia titolo di possesso di un qualsiasi bene soggetto ad assicurazione in base al presente Regolamento, dovranno, entro un mese dall'effettiva immissione della Compagnia, presentare la denuncia di assicurazione dei beni in duplice copia, con l'indicazione della coltura praticata e della zona in cui è sito ogni appezzamento, nonché il numero di mappa e foglio e l'esatta consistenza del bestiame posseduto, effettuando contemporaneamente al segretario della Compagnia il pagamento dell'importo della denuncia stessa. In mancanza, trascorso il termine di un mese, la Compagnia si avvarrà per il recupero delle somme ad essa dovute, aumentate del 20% di apposito ruolo come previsto dall'art. 48 del Regolamento 14.7.1898, n. 403.

ARTICOLO 19

Per quei titolari di beni soggetti ad assicurazione in base al presente Regolamento che non denunciassero tutti i beni stessi nei termini e modalità stabilite dal presente regolamento, la Compagnia provvederà alla denuncia d'ufficio dandone avviso all'interessato, potendo essa introdursi nei poderi non denunciati o in quelli per i quali sorgessero dubbi sulla esattezza della denuncia, per eseguire le opportune verifiche. Il proprietario inosservante sarà soggetto ad una sovrattassa pari al 20% dei diritti dovuti e non verrà risarcito di alcun danno fino al pagamento dell'assicurazione.

La denuncia dovrà essere eseguita e notificata all'interessato a cura e spese della Compagnia Barracellare. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del Comune di appartenenza della Compagnia.

ARTICOLO 20

La Compagnia deve, durante l'esercizio, verificare le denunce presentate per accertarne la regolarità o meno, in caso di inesattezze delle relative denunce il titolare verrà invitato tramite avviso per la regolarizzazione e, trascorso il termine di 10 giorni dalla notifica, verrà assoggettato alla sanzione pecuniaria di cui al precedente art. 19.

ARTICOLO 21

I proprietari, affittuari, mezzadri e coloni sono tenuti a denunciare tutte le variazioni di coltura che si verificassero nel corso dell'esercizio. Nell'ipotesi che durante il corso dell'esercizio si verificasse una seconda coltura, i proprietari, affittuari, mezzadri e coloni, sono tenuti al pagamento ex novo della tassa di assicurazione nel caso che la seconda coltura esaurisca il proprio ciclo biologico nel corso dello stesso esercizio; nell'ipotesi, invece, che la seconda coltura si esaurisse dopo la chiusura dell'esercizio, il pagamento della tassa di assicurazione avverrà in misura proporzionale.

ARTICOLO 22

Chiunque voglia essere indennizzato dei danni sofferti nei loro beni assicurati, dovrà, sotto pena di decadenza, imputare alla Compagnia tali danni o furti, entro 8 giorni dall'avvenuta constatazione. La Compagnia è tenuta ad avvertire l'assicurato di qualsiasi genere di danno.

ARTICOLO 23

La responsabilità della Compagnia verso i denunciati ritardati incomincia solo dal giorno della denuncia fatta da parte degli interessati o dalla data del provvedimento da ufficio.

Il ritardo o rifiuto della denuncia obbliga ugualmente al pagamento dell'intera tassa di assicurazione.

CAPO IV

DANNI E IMPUTAMENTI

ARTICOLO 24

La Compagnia ha il diritto di imputare i danni ai danneggiati e farsi loro risarcire. Tali imputamenti dovranno essere estesi su appositi cartellini, secondo la stima fatta dai periti comunali e notificati a mezzo del Messo della Compagnia entro 5 giorni. Chiunque creda ingiusta la perizia e valutazione dei danni dovrà comparire all'udienza dell'arbitro barracellare per sostenere le proprie ragioni. La data dell'udienza sarà fissata nei cartellini d'imputamento, i quali, notificati a norma dell'articolo precedente, hanno valore di citazione. Non comparendo all'udienza stabilita, sia di persona o a mezzo di rappresentante munito di regolare delega, si procederà in contumacia.

ARTICOLO 25

Per l'imputamento di danni la Compagnia ha il termine di giorni otto a datare dal giorno immediatamente successivo a quello in cui ciascun danno sarà denunciato. Nessun termine deve essere calcolato per l'imputamento di tutti quei danni che non potessero imputarsi ed appurarsi subito, per non aver potuto raggiungere le prove o comunque sino a che non siano concluse le relative indagini.

ARTICOLO 26

Qualora in una zona, frequentata da più allevatori, dovesse verificarsi un qualsiasi danno causato da bestiame, e non potendo la Compagnia individuare con precisione il responsabile (o in caso di palleggiamento di responsabilità) i proprietari del bestiame stesso dovranno concorrere in eguale misura alla corresponsione del danno causato.

ARTICOLO 27

I danneggianti devono pagare alla Compagnia l'importo dei danni loro attribuiti, se non contestati, entro il 15° giorno dalla notifica dei cartellini d'imputamento. Mentre per i danni contestati, il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di definizione del relativo giudizio, fermo restando che in caso di ritardato pagamento verrà applicata una penale del 10 dal 15° fino al 30° giorno, e del 20 dal 30° giorno in poi.

ARTICOLO 28

Tutti i danni accertati dalla Compagnia devono essere pagati agli assicurati danneggiati alla fine della gestione annuale, cioè alla sistemazione dei conti.

CAPO V°

SANZIONI PECUNIARIE, TENTURE E SEQUESTRI

ARTICOLO 29

Tutte le sanzioni pecuniarie devono essere accusate sul posto dove è stato commesso il danno o l'infrazione. Le notifiche di atti e documenti di pertinenza della Compagnia Barracellare, saranno effettuate a cura della stessa.

ARTICOLO 30

E' proibito a chiunque attraversare o introdursi, senza giustificato motivo, nelle proprietà altrui, qualunque sia la coltura. Egualmente è proibito a tutti indistintamente cogliere dagli alberi qualsiasi tipo di frutta, e dal terreno qualsiasi tipo di ortaggio o cagionare danni di qualsiasi natura nelle altrui proprietà. I trasgressori saranno soggetti di una sanzione pecuniaria di Euro 30,00 (trentaeuro) Nei casi di forza maggiore, attraversando a "cabizzabi imperrau" le altrui proprietà, sarà soggetto al solo risarcimento dei danni eventualmente causati.

ARTICOLO 31

A chiunque arrechi danno alle proprietà comunali sarà elevato verbale di contestazione a cura della Compagnia Barracellare e da questa trasmesso all'autorità comunale che procederà nei confronti dei responsabili al risarcimento dei danni subiti a norma delle vigenti disposizioni di legge. Medesimo verbale di constatazione sarà effettuato nei confronti di coloro che con l'uso di qualsiasi mezzo rendano impraticabili strade pubbliche e scarichino rifiuti di qualsiasi genere nei luoghi non autorizzati.

ARTICOLO 32

Il bestiame forestiero autorizzato a depascere nei pascoli di questo Comune, viene considerato alla stregua del bestiame indigeno, per il periodo in cui godrà di questi pascoli.

ARTICOLO 33

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui depasceranno il bestiame, sia che siano terreni di proprietà oppure in affitto. E' facoltà del Capitano richiedere ai proprietari conduttori di bestiame forestiero o indigeno, per quanto concerne i pascoli estivi, una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura di Euro 1,00 a capo minuto e Euro 2,00 a capo grosso.

Tale deposito cauzionale verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dai pascoli, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

ARTICOLO 34

Prima dell'introduzione nel territorio comunale del bestiame ovino forestiero, il proprietario è tenuto a darne comunicazione all'autorità comunale. La quale provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione. La suddetta autorizzazione è subordinata alla dimostrazione dell'estensione dei pascoli disponibili, che non dovranno comunque essere inferiori ad are 20 per ogni capo di bestiame ovino. L'autorizzazione rilasciata dall'autorità comunale dovrà essere registrata presso l'ufficio della Compagnia ed esibita ad ogni richiesta dei barracelli. I trasgressori saranno puniti con la sanzione pecuniaria di Euro 150 (centocinquantaeuro) qualunque sia il numero dei capi.

La sanzione pecuniaria sarà incamerata dalla Compagnia Barracellare.

ARTICOLO 35

Coloro i quali intendessero introdurre il loro bestiame nell'altrui proprietà a scopo di pascolo devono prima provvedersi di regolare biglietto di autorizzazione, sottoscritto dal concedente e registrato presso l'ufficio della Compagnia. Detto permesso deve essere esibito ad ogni richiesta dei barracelli. I trasgressori saranno puniti con la sanzione pecuniaria di Euro 13,00. Il doppio di notte (dalle 22,00 alle 06,00), o se recidivi, qualunque sia il numero dei capi.

Se il bestiame venisse sorpreso a pascolare nell'altrui proprietà per sconfinamento, in numero minore all'intero gregge o mandria, non dovrà essere sequestrato, ma assoggettato alla sanzione pecuniaria con riserva di eventuali danni.

ARTICOLO 36

Il bestiame minuto deve essere munito dei prescritti sonagli in misura non inferiore al 30 dei capi che compongono il gregge sino a 100 capi, il 20 per i greggi superiori ai 100 capi, per il bestiame grosso un sonaglio per ogni capo.

Sono esclusi i suini.

I trasgressori saranno soggetti alla sanzione pecuniaria di Euro 50,00 (cinquantaeuro) senza distinzione di numero i capi.

Qualora venisse constatato che i sonagli pur essendo nel numero prescritto fossero stati, con qualsiasi espediente, impediti di suonare, verrà applicata la sanzione pecuniaria di cui sopra per la prima volta, mentre in caso di recidiva la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.

ARTICOLO 37

La Compagnia ha facoltà di sequestrare il bestiame che si trova errante o incustodito nelle campagne e nelle altrui proprietà.

Inoltre è autorizzata a sequestrare il bestiame di coloro che saranno sorpresi a depascere abusivamente in aree di proprietà del Comune. I responsabili saranno tenuti a risarcire gli eventuali danni arrecati alle proprietà comunali, oltre le spese di sequestro a favore della Compagnia. Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco.

ARTICOLO 38

I diritti di sequestro, indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie, luogo di custodia ecc. restano fissate come segue:

- a) per ogni capo vaccino ed equino di giorno.....Euro 0,50
- b) per ogni capo ovino, caprino, suino di giorno.....Euro 0,50

Di notte (dalle 22,00 alle 06,00) detti diritti sono raddoppiati.

Il diritto di sequestro è dovuto anche per gli agnelli e porcetti appena svezzati, ma in ragione della metà.

ARTICOLO 39

Oltre ai diritti di tenture e sequestro, spettano alla Compagnia, per il bestiame sequestrato, le spese di custodia e mantenimento come segue:

- a) capi bovini, equini e suini.....Euro 3,00 al giorno per ogni capo
- b) capi ovini e caprini.....Euro 3,00 al giorno per ogni capo
oltre alla indennità di accompagnamento di Euro 8,00 per ogni barracello tenturante.

Di notte (dalle 22,00 alle 06,00) l'indennità di accompagnamento è raddoppiata.

ARTICOLO 40

Per ogni capo di bestiame ovino o caprino sorpreso, il proprietario pagherà alla Compagnia Barracellare:

- 1) in terreni seminati (colture annuali e stagionali).....Euro 0,50
- 2) in carciofeti, dal germoglio allo sfruttamentoEuro 1,00
- 3) in carciofeti a riposoEuro 0,50
- 4) in pascoli verdiEuro 0,50
- 5) in terreni a fermo biologico.....Euro 0,50
- 6) in vigneto con frutto pendente.....Euro 1,00
- 7) in vigneto senza frutto pendenteEuro 0,50
- 8) in vigneto americanoEuro 0,50
- 9) in stoppie di qualsiasi specie.....Euro 0,50
- 10) in terreni alberati.....Euro 1,00

per bestiame grosso sorpreso la sanzione pecuniaria sarà di Euro 20,00

E per ogni capo di bestiame grosso il proprietario pagherà alla Compagnia Barracellare:

- 11) in terreni seminati.....Euro 10,00
- 12) in pascoli verdi.....Euro 2,00

Per il bestiame suino la sanzione pecuniaria sarà di Euro 20,00

E per ogni capo suino sorpreso il proprietario pagherà:

- 13) in pascoli verdi.....Euro 2,00
- 14) in stoppie.....Euro 2,00

I capi inferiori all'anno pagheranno metà di detti rispettivi diritti.

Il bestiame colto nottetempo (dalle 22 alle 06) pagherà il doppio di detti diritti e così in caso di recidiva verificatasi a distanza non maggiore di dieci giorni. La mancata esibizione ai barracelli del biglietto di zona comporta la sanzione pecuniaria di Euro 10,00. L'importo delle sanzioni pecuniarie costituisce un utile ripartibile ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 25/88, commi 3 e 5.

ARTICOLO 41

Chiunque venga colto in trasferimento senza aver prima denunciato "sa carrera" presso l'ufficio della Compagnia, sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria di lire 150.000 (centocinquantamila) il doppio se colto nottetempo o se recidivo.

ARTICOLO 42

Tutte le sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente Regolamento, dovranno essere pagate al Segretario della Compagnia entro quindici giorni dalla data in cui sono state notificate. In mancanza verranno applicate le penalità di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

CAPO VI°

PERITI E ARBITRATO

ARTICOLO 43

All'inizio dell'esercizio Barracellare il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale, provvederà con apposita deliberazione, alla nomina di tre periti, estranei alla Compagnia Barracellare, tra quanti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) b) e e) del 4° comma dell'ari. 21 della Legge Regionale n° 25/88.

I periti dureranno in carica per l'intero esercizio barracellare, cesseranno la loro attività con l'insediamento dei nuovi periti e potranno essere riconfermati. I medesimi per poter validamente assolvere le loro funzioni di perito dovranno prestare giuramento davanti al Sindaco.

ARTICOLO 44

I periti, cui compete l'accertamento tecnico ed economico di tutti i danni causati ai beni assicurati, hanno il diritto all'indennità di Euro 50,00 (cinquanteuro) più 1/5 del prezzo di un litro di benzina super, vigente nel momento in cui ha luogo l'accertamento, per ogni chilometro percorso, sino al fondo danneggiato, misurando la distanza dalla sede Municipale, per ogni avvaloramento.

ARTICOLO 45

La valutazione dei danni e le perizie sono regolate dall'ari. 21 della Legge Regionale n°25/88.

ARTICOLO 46

I periti dovranno distinguere i danni avvalorati in singoli cartellini. Quando in uno stesso appezzamento si riscontreranno più danni i medesimi, pur distinti per qualità e valore, dovranno essere registrati in un unico cartellino.

I periti dovranno consegnare i cartellini di avvaloramento di danni alla Compagnia entro due giorni dalla data di effettuazione della perizia. Le indennità di perizia saranno pagate con apposito mandato per il 50 al momento della consegna della relazione di perizia e il rimanente 50 alla avvenuta riscossione, da parte della Compagnia dei danni.

ARTICOLO 47

La compagnia provvederà a notificare una copia del cartellino al danneggiato perché ne possa conseguire il rimborso e l'altra copia al danneggiante, se è noto, affinché provveda a risarcire il danno.

ARTICOLO 48

I periti non potranno effettuare perizie nel caso di danno o furto contro di essi cagionato o nei quali abbiano comunque interesse.

ARTICOLO 49

Nell'ipotesi di non accordo tra le parti, circa la vantazione dei danni ai beni assicurati, così come previsto dal 2° comma dell'ari. 21 della L.R. 25/88, al fine di dar luogo alla decisione arbitrale le parti dovranno indirizzare apposita richiesta al Sindaco contenente quanto segue:

- a) generalità del proprietario del fondo;
- b) regione ed estremi catastali del terreno ove si è verificato il danno (foglio, mappale eventuale subalterno, superficie), coerenze;
- e) generalità del danneggiante (se noto);

d) ogni altra notizia utile.

ARTICOLO 50

E' nulla e di nessun effetto la perizia praticata da periti che non siano quelli di cui all'art. 21 della LR n° 25/88.

CAPO VII° **RESA DEI CONTI**

ARTICOLO 51

Nei primi quindici giorni successivi alla scadenza dell'esercizio, il Segretario dovrà chiudere i singoli conti, aperti nel libro mastro, comprendendo in essi le sole partite del dare e dell'avere e stabilendo per ciascun individuo il credito e il debito verso la Compagnia.

ARTICOLO 52

Nel primo mese successivo alla scadenza dovrà essere notificato a ciascun debitore verso la Compagnia, un avviso contenente l'ammontare complessivo del dare e avere e la differenza a parelio con l'invito a pagare, nel termine di giorni 15 dalla data di notifica, le somme eventualmente dovute.

ARTICOLO 53

La Compagnia entro un mese dalla presentazione del conto di amministrazione, dovrà deliberare sul medesimo, nonché sul conto del Tesoriere, rimettendo nei quindici giorni successivi i predetti conti all'Amministrazione Comunale per la ratifica.

ARTICOLO 54

Entro i quindici giorni dall'avvenuta ratifica di cui all'articolo precedente, si procederà alla spartizione degli utili, in base al servizio effettivamente svolto da parte di tutti i membri della Compagnia, ad eccezione del Segretario, sempreché il medesimo nel corso dell'esercizio non sia stato chiamato a svolgere funzioni proprie del barracello.

ARTICOLO 55

Il segretario, entro il mese successivo alla presentazione del conto di amministrazione, farà consegna al Capitano di tutti i registri inerenti la gestione e con tale consegna si intenderà cessato il suo esercizio.

CAPO VIII°

ARTICOLO 56

Tutti i danni, comunque causati, che la Compagnia non riuscisse ad appurare, rimarranno a carico della medesima.

ARTICOLO 57

La Compagnia risponderà pure dei cereali staccati dal suolo e lasciati sul terreno per il consueto asciugamento con l'obbligo da parte degli assicurati interessati, di avvertire il barracellato, precisandone specie, quantità, ubicazione e data in cui detti cereali saranno rimossi.

ARTICOLO 58

La Compagnia è esonerata da ogni responsabilità per i danni causati da incendio.

ARTICOLO 59

Per tutto quanto non è espressamente disposto e previsto dal presente Regolamento si procederà con le disposizioni di cui alle seguenti norme di Legge: RD 14/7/1898, n° 403 e successive modifiche, Legge Regionale n° 25 del 15/7/1988, RD 14/7/1898, n° 404 e con tutte quelle che vi hanno attinenza e siano applicabili, nonché le disposizioni emanate durante l'esercizio dalla Compagnia Barracellare stessa.

ARTICOLO 60

Le tariffe devono essere stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.